

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Principi Fondamentali -

Art. 8 Riconoscimento e tutela di tutte le confessioni religiose

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.